

XVI legislatura

**Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante: "Misure
di semplificazione e riordino della
disciplina di erogazione dei
contributi all'editoria"
(Atto del Governo n. 183)**

Febbraio 2010
n. 66



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)</i>	<i>12</i>
<i>Articoli 6 e 10 (Attività di controllo).....</i>	<i>13</i>
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive	14
<i>Articolo 7 (Disposizioni di semplificazione)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 9 (Canoni ammessi a rimborso).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 11 (Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250).....</i>	<i>17</i>
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato	19
<i>Articolo 12 (Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali). 19</i>	
<i>Articolo 14 (Determinazione del contributo)</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 15 (Comitato per le agevolazioni di credito)</i>	<i>22</i>
Capo IV Disposizioni finali e abrogazioni.....	23
<i>Articolo 20 (Abrogazioni).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 21 (Norme finali).....</i>	<i>24</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto, recante regolamento di delegificazione per la semplificazione e il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, è emanato in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si analizzano, come di consueto, le disposizioni corredate di RT e quelle che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Capo I

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

Articolo 2

(Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

Il comma 1 dispone che le imprese editrici di quotidiani e periodici costituite come cooperative ovvero controllate da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge n. 250 del 1990, nonché le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive che editino giornali o trasmettano programmi in lingua straniera nelle zone di confine, possono richiedere i contributi a condizione che la testata

edita sia venduta nella misura di almeno il 15% delle copie distribuite (per le testate locali - quelle distribuite al massimo in 4 regioni - tale percentuale sale al 30%).

Non possono essere considerate a tal fine le copie vendute in blocco ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello ordinario.

La tiratura, la distribuzione e la vendita devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo della Consob.

Il comma 2 impone degli obblighi in ordine alla composizione delle cooperative per l'accesso ai contributi in oggetto.

Il comma 3 consente alle cooperative di continuare ad accedere ai contributi, a condizione che entro il 31 dicembre 2010 si costituiscano in cooperative giornalistiche, in tal modo soddisfacendo il requisito richiesto dal comma 2.

La RT fa presente che l'articolo sostituisce l'attuale calcolo basato sul numero delle copie stampate (tiratura) con uno fondato sul numero delle copie effettivamente distribuite per la vendita. Inoltre, sono escluse dal totale delle copie distribuite, sulle quali è calcolato il contributo variabile, quelle vendute in blocco. Questa norma consente un risparmio complessivo di circa 2,4 mln di euro (1,85 mln per i quotidiani e 0,55 mln per i periodici), quantificato sulla base di una stima del numero delle copie vendute in blocco dagli editori nell'ultimo anno di riferimento, moltiplicato per il nuovo contributo variabile, pari a 0,09 euro per i quotidiani e a 0,20 euro per i periodici. La sostituzione, come base per il calcolo del contributo variabile, della

tiratura con la distribuzione ha lo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata all'acquisizioni di maggiori contributi.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che non appare chiaro il rapporto fra i suddetti risparmi e quelli stimati in rapporto al comma 3, indicati nella tabella annessa alla RT, potendosi solo presumere che i primi siano ricompresi nei secondi, anche considerando che non risulta per essi autonoma evidenziazione nella tabella allegata alla RT e più avanti riprodotta. Sul punto appare necessario un chiarimento, onde evitare il rischio di una duplicazione delle stime.

Inoltre, si rileva che l'abrogazione di alcune norme operata dall'articolo 20 dello schema in esame (quali la previsione di un tetto massimo dei contributi di cui al comma 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990¹, che non potevano superare il 50% dei costi complessivi, nonché di un tetto massimo di entrate pubblicitarie, superato il quale era precluso l'accesso ai contributi) appare chiaramente suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari.

Perplessità suscita anche l'asserita efficacia restrittiva del nuovo criterio adottato per l'accesso ai contributi. Infatti, non sembra affatto idoneo a restringere il numero dei beneficiari un criterio che prevede la vendita di almeno il 15% delle copie distribuite (30% per quelle locali), a fronte di un vigente criterio² che richiede la vendita del 25% (40% per quelle locali) delle copie tirate, pur considerando la novità dell'esclusione dal calcolo delle vendite in blocco. Ciò appare evidente

¹ Tale interpretazione è l'unica che consente di mantenere la coerenza interna dell'attuale versione della legge n. 250 e quindi, secondo i canoni di interpretazione delle norme, va considerata valida. Si osserva, *a latere*, che andrebbe, per coerenza, abrogato anche il riferimento al comma 11 (a sua volta abrogato dallo schema in esame) contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 250.

² V. articolo 3, comma 2, lettera e), della legge n. 250 del 1990.

ove si consideri che una percentuale più bassa (quella richiesta dalla nuova normativa) sarà rapportata a un numero di copie anch'esso più basso (la distribuzione essendo ovviamente inferiore alla tiratura), con il risultato che sarà probabilmente più facile, e non più difficile, soddisfare i requisiti per accedere ai contributi, anche se ovviamente rileverà il rapporto tra copie vendute e distribuite e non il valore assoluto delle copie vendute.

Inoltre, si rileva che l'attuale requisito richiesto è incompatibile con l'ipotesi fondamentale assunta a base di calcolo dalla RT in relazione all'articolo seguente, al quale si fa rinvio.

Articolo 3

(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

Il comma 1 stabilisce che i contributi alle imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative ovvero controllate da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro, e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge n. 250 del 1990, nonché quelle alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero sono calcolati sulla base di un importo fisso pari al 50% dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiori a 2 mln di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di 0,09 euro per ogni copia distribuita, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue.

L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60% dei costi come sopra indicati.

La RT asserisce che la norma riduce il contributo fisso al 50% dei costi, mentre tale percentuale è attualmente fissata al 60% per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, commi 8 e 11, della legge n. 250 del 1990, e dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991. Inoltre viene stabilito un tetto al contributo erogabile ed il calcolo del contributo variabile viene riferito alle copie distribuite e non più a quelle tirate, ovviamente maggiori. La RT fa presente che i calcoli relativi al contributo variabile sono stati effettuati riducendo la tiratura di una percentuale pari all'88%, ricavata dall'esame di un campione di imprese rappresentativo delle varie tipologie dei soggetti beneficiari per le quali è stato possibile conoscere i dati relativi alla distribuzione (tali dati non sono infatti richiesti dalla vigente normativa e quindi non vengono dichiarati dalla maggioranza delle imprese). I risparmi attesi sono quantificati in complessivi 7 mln di euro circa (vedasi le prime tre righe della seguente tabella).

NORMA DI RIFERIMENTO	EROGATO 2007	CALCOLATO IN BASE AL REGOLAMENTO	DIFFERENZA
CO. 2 art.3 L. 250/90	€0.919.023,20	€7.293.002,84	-€3.626.020,36
CO. 2- <i>bis</i> art.3 L. 250/90	€48.576.952,44	€44.886.883,44	-€3.690.069,00
CO. 2- <i>ter</i> art.3 L. 250/90 (ESTERI)	€8.736.552,24	€9.095.061,93	€358.509,69
CO. 2- <i>ter</i> art.3 L. 250/90 (LINGUA)	€4.323.291,51	€4.430.606,06	€107.314,55
CO. 2- <i>quarter</i> art.. 3 L.250/90	€10.131.283,67	€8.066.134,58	-€2.065.149,09
ART. 153 L.388/2000 (QUOTIDIANI)	€15.891.404,99	€15.295.257,39	-€596.147,60
ART. 153 L.388/2000 (PERIODICI)	€1.580.439,79	€1.513.308,31	-€66.831,48
TOTALE	€140.158.647,84	€130.580.254,55	-€9.578.393,29

Al riguardo, si evidenziano diversi profili critici. Innanzitutto non risulta che, sulla base della legislazione vigente e sicuramente non in virtù delle norme indicate dalla RT, la percentuale dei costi rimborsati ammonti al 60%, attestandosi essa infatti al 30%. Inoltre, il tetto massimo per ciascuna impresa viene (in realtà in sostanziale coerenza con quanto appena affermato) elevato dall'attuale livello di 2 mld di lire a 2 mln di euro (in pratica quasi raddoppiato).

Per quanto riguarda la misura del rapporto fra copie distribuite e copie tirate (rapporto decisivo nella stima degli effetti della norma), che sarebbe pari, attenendosi alla lettera del testo della RT, a circa 1:8 (livello che effettivamente garantirebbe un cospicuo risparmio in termini di contributo variabile), si fa presente - come anticipato in sede di commento all'articolo 2 - che tale supposto rapporto renderebbe impossibile il verificarsi del requisito attualmente richiesto per l'accesso ai contributi, rappresentato da vendite pari ad un quarto della tiratura, livello ovviamente irraggiungibile in presenza di una distribuzione pari a un ottavo della tiratura.

La circostanza necessita pertanto di chiarimenti.

Comunque, considerando che il tetto massimo rimborsabile resta fermo al 60% dei costi e che la nuova disciplina fissa già al 50% degli stessi il contributo fisso (a fronte del 30% vigente), appare ragionevole supporre che comunque le imprese raggiungeranno il livello massimo consentito, fra l'altro con una maggiore propensione ad aumentare i costi (con conseguenti maggiori oneri) vista la crescita della quota degli stessi che viene rimborsata.

Per il complesso delle considerazioni appena svolte, si sollevano perplessità in ordine al fatto che il comma in esame possa garantire dei risparmi, come asserito dalla RT.

Il comma 2, in rapporto alle imprese editrici di quotidiani nelle lingue delle minoranze nazionali al confine alpino e a quelle editrici di periodici se costituite come cooperative giornalistiche, indica l'importo fisso annuo in misura pari al 30% dei costi ammissibili al bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 mln di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani e a 0,3 mln di euro per ciascuna impresa editrice di periodici, e quello variabile nella misura di 0,09 euro per i quotidiani e di 0,20 euro per i periodici per ogni copia distribuita, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50% dei costi come sopra indicati.

La RT si limita ad indicare nella tabella riepilogativa maggiori oneri pari a circa 0,1 mln di euro per i quotidiani in lingua (4° riga della tabella) e risparmi pari a più di 2 mln di euro per i periodici editi da cooperative giornalistiche (5° riga della tabella).

Al riguardo, rinviando alle osservazioni formulate al comma 1 in ordine agli effetti generali del nuovo criterio di calcolo rispetto a quello vigente, si concorda circa il carattere oneroso della norma per i quotidiani in lingua. In merito al *quantum* dell'onere lo stesso appare corretto solo se si considera che già attualmente i contributi erogati sono concentrati in corrispondenza del livello massimo erogabile (che

non è stato modificato), in quanto senza l'effetto calmiera del tetto il nuovo criterio di calcolo del contributo variabile appare suscettibile di accrescere gli oneri in misura più cospicua di quella indicata, sia pur difficilmente quantificabile. Si sottolinea poi che ipotizzare (correttamente) maggiori oneri per le imprese in esame non appare coerente con i risparmi attribuiti invece in rapporto alle provvidenze per le imprese di cui al comma precedente, stante l'identica struttura del criterio di calcolo variabile adottato e le modifiche di maggior favore apportate al calcolo del contributo fisso, valide soltanto per le imprese di cui al comma precedente.

In merito ai 2 mln di euro di risparmi attesi in termini di minori contributi per i periodici editi da cooperative giornalistiche (pari al 20% degli attuali oneri), si rileva che resta invariata la percentuale del contributo fisso nonché il suo tetto, mentre per quanto riguarda il contributo variabile viene abolito l'attuale tetto massimo di 207.000 euro. Considerando altresì che per i settimanali attualmente il contributo variabile è pari a 1/6 di quello previsto per i periodici e che il contributo unitario futuro sarà invece più del doppio di quello relativo ai quotidiani, per i quali - come anzi detto - appare ragionevole attendersi maggiori oneri, è necessario un chiarimento in ordine ai dati e ai calcoli effettuati per pervenire alla stima indicata dalla RT che, sulla base delle considerazioni svolte, non appare condivisibile.

Il comma 3 stabilisce che alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche con un proprio gruppo parlamentare o che abbiano maturato il diritto ai contributi alla data

del 31 dicembre 2005 continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 460, della "finanziaria" per il 2006, riguardante le caratteristiche dell'impresa editrice.

I relativi contributi sono così calcolati:

1) un contributo fisso annuo pari al 40% dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici;

2) per i quotidiani un contributo variabile pari a 258.000 euro (con 10.000 - 30.000 copie di tiratura media giornaliera) e ulteriori contributi, decrescenti per scaglioni, ogni 10.000 copie eccedenti la quota di 30.000 copie tirate fino ad un massimo di 250.000 copie;

3) per i periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;

4) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui al punto 1 e 2 (o 3 per i periodici);

La somma degli anzidetti contributi non può comunque superare il 70% dei costi ammissibili.

La RT sottolinea la portata semplificatrice della norma in esame, che si traduce nella sostituzione di 2 aumenti separati per il contributo fisso e variabile in misura pari al 50%, poi raddoppiati in virtù dell'attuale versione dell'articolo 2 della legge n. 278 del 1991, con un unico aumento del 100% (punto 4)). La RT conclude riportando la stima del risparmio complessivo riconducibile al presente articolo, ricavato sulla base dei dati relativi al 2007 (la più recente annualità liquidata) e quantificato in circa 9,6 mln di euro

annui. Specificamente in rapporto al comma in esame si evince che la RT quantifica un risparmio in misura pari a 663.000 euro circa (righe 6 e 7 della tabella), cifra che contribuisce al conseguimento del risparmio complessivo sopra indicato.

Al riguardo, si sollevano perplessità in ordine alla stima dell'addendo in esame, atteso che la somma dei due contributi (punto 4)) è solo teoricamente equivalente al vigente meccanismo, in quanto gli ulteriori contributi integrativi del 50% sono erogati attualmente soltanto nel caso di entrate pubblicitarie inferiori al 30% dei costi d'esercizio annuali e che il raddoppio di tale integrazione, ovviamente, presuppone innanzitutto la sua esistenza. Pertanto, atteso che la restante normativa ricalca in sostanza quella vigente, non sembra potersi escludere che le modifiche apportate determinino una crescita degli oneri per le tipologie di stampa in esame e non già una loro diminuzione (sia pur contenuta), come viceversa asserito dalla RT senza che siano forniti elementi a supporto di tale asserzione.

Il comma 4 autorizza le agenzie di stampa e quelle di informazione radiofonica ad accedere ad un contributo fisso annuo pari al 30% dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 mln di euro per ciascuna impresa.

La RT non si sofferma sulla norma, che comunque non innova sostanzialmente la vigente normativa. Non si hanno pertanto osservazioni **al riguardo**.

Il comma 5 stabilisce che i costi sostenuti per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione di pagine del giornale sono considerati, ai fini del calcolo dei contributi, unicamente nel limite del 10% di tutti gli altri costi ammissibili.

La RT asserisce che la norma comporta un risparmio di spesa, attualmente di difficile quantificazione, in quanto viene ristretta la base dei costi ammissibili a contributo.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 6 intende per costi ammissibili ai fini del presente articolo i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri si proceda mediante riparto proporzionale con concessione dei contributi agli aventi titolo in misura ridotta.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si rileva che la disposizione è conforme a quanto già stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008. Andrebbe pertanto valutato in relazione a tale limite di spesa (peraltro non determinato nel suo ammontare) l'impatto finanziario delle norme sopra analizzate, finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa, potendosi presumere che a decorrere dal 2011 lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo dello stato di previsione del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri sarà calibrato sulla base dei nuovi criteri di calcolo dei contributi all'editoria.

Si rinvia comunque alle più articolate osservazioni formulate in relazione all'articolo 21.

Articolo 4

(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)

Il presente articolo richiede un numero minimo di dipendenti giornalisti o poligrafici assunti a tempo pieno e indeterminato per accedere all'intero contributo, altrimenti decurtato in misura pari al 20%.

La RT descrive la norma, evidenziandone le finalità di sviluppo occupazionale.

Al riguardo, nulla da osservare, potendosi anzi ascrivere alla norma effetti teoricamente virtuosi in termini di finanza pubblica.

Articoli 6 e 10
(Attività di controllo)

Gli articoli demandano al Dipartimento per l'editoria il compito di effettuare gli opportuni controlli in rapporto alle richieste di contributi, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza, alla quale va trasmesso annualmente l'elenco dei soggetti ammessi al contributo, con l'indicazione dei relativi ammontari.

La RT non analizza tali articoli.

Al riguardo, andrebbe assicurato che gli organi in parola potranno svolgere le funzioni loro assegnate nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Capo II
Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche
e televisive

Articolo 7
(Disposizioni di semplificazione)

Il comma 1 interpreta il requisito della trasmissione quotidiana da parte delle imprese radiofoniche (anche espressione di forze politiche) nel senso di ritenerlo esistente anche in presenza di una programmazione pari a 5 giorni alla settimana o a 120 giorni a semestre.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si segnala che l'interpretazione descritta appare suscettibile di accrescere la platea dei beneficiari dei contributi previsti, con conseguenti riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 2 individua le modalità, semplificate e telematiche, nonché i termini, fissati a pena di irricevibilità, per la presentazione delle domande.

Il comma 3 elenca gli elementi che devono essere comprovati dalle imprese con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel caso di carenza della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi. Tale documentazione deve pervenire al competente Dipartimento entro un anno dal termine ultimo di

presentazione delle domande da parte delle imprese, a pena di decadenza (comma 6).

Il comma 4 riguarda le modalità di presentazione delle domande per il rimborso dei servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo.

Il comma 5 consente l'utilizzo nelle domande del certificato di vigenza rilasciato dalle Camere di commercio.

Il comma 7 disciplina il preavviso di domanda.

Il comma 8 impone alle imprese di radiodiffusione sonora, che abbiano richiesto il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione, di inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse.

La RT non analizza i commi 2-8.

Al riguardo, nulla da osservare, rivestendo tali disposizioni natura essenzialmente ordinamentale.

Articolo 9

(Canoni ammessi a rimborso)

Il comma 1 subordina le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 67 del 1987 in favore delle imprese radiofoniche nazionali all'impiego come dipendenti a tempo pieno, nell'anno per il quale si richiedono i benefici, di almeno 5 giornalisti

iscritti all'INPGI. Il complessivo rimborso del 60% delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a favore delle imprese sopra indicate non può superare i 100.000 euro annui, incrementabili di 20.000 euro per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno, con un tetto massimo comunque pari a 200.000 euro annui.

I commi 2 e 3 recano norme analoghe per le imprese radiofoniche e televisive locali, stabilendo tuttavia valori diversi in rapporto al numero di giornalisti richiesto e ai tetti dei contributi da erogare.

Il comma 4 impone alle imprese radiofoniche espressione di partiti politici presenti in Parlamento l'obbligo di avere alle loro dipendenze almeno 4 giornalisti a tempo pieno a norma del CCNL.

La RT ricorda che attualmente non sono previsti tetti per le spese *de quibus*, notevolmente lievitate negli ultimi anni. Inoltre, la nuova condizione per l'accesso ai contributi rappresentata dalla presenza di un numero minimo di giornalisti a tempo pieno iscritti all'INPGI assume la funzione di favorire l'occupazione, come richiesto dall'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Al riguardo, pur valutandosi positivamente la novità dei tetti nei rimborsi, si rileva tuttavia che finora erano rimborsabili al massimo 3 (2 per le imprese locali) abbonamenti ad agenzie di informazione - limiti che ora sono soppressi -, per cui appaiono necessari ulteriori informazioni onde verificare la neutralità finanziaria della norma nel suo complesso.

Articolo 11

*(Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250)*

Il comma 1 prevede che le imprese radiofoniche private organi di partito e quelle che trasmettono nelle lingue delle minoranze francesi, tedesche ecc. mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge n. 250 del 1990 e n. 278 del 1991, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, si osserva che la norma non indica puntualmente il contributo in questione, atteso che le leggi citate recano una pluralità di provvidenze in favore dell'editoria, anche se può presumersi che si tratti del contributo diviso in una parte fissa e in una variabile. Comunque, onde escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe assicurato che nella eventualità di insufficienza delle risorse e conseguente necessità di riparto percentuale tra gli aventi diritto, l'esclusione delle imprese in parola da detto riparto si risolverà in una semplice ulteriore riduzione delle risorse disponibili per il riparto fra i restanti soggetti e non già in un aumento dello stanziamento complessivo al fine di salvaguardare le quote di riparto delle altre imprese.

Il comma 2 prevede che le imprese radiofoniche organi di partiti politici continuano a percepire i contributi di cui all'articolo 4 della

legge n. 250 del 1990, anche se tali partiti non sono presenti in Parlamento, qualora alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi. A tali beneficiari non si applica tuttavia il raddoppio dell'eventuale contributo integrativo previsto dall'articolo 2 della legge n. 278 del 1991.

La RT evidenzia che l'esclusione del beneficio del raddoppio del contributo integrativo per le imprese in parola determinerà una riduzione di spesa valutata in circa 2,3 mln di euro.

Al riguardo, si segnala che in realtà la norma sembra estendere il trattamento agevolato, finora spettante a coloro che abbiano maturato il diritto ai contributi al 31/12/2005 solo in rapporto ai contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, anche in rapporto a quelli di cui all'articolo 4 della citata legge.

Pertanto, occorre chiarire l'impatto finanziario effettivo.

Il comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1, prevede che le erogazioni di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 159 del 2007, sono effettuate, ove necessarie, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili.

Il comma 4 pone il limite di 4 milioni di euro per i contributi, spettanti ad ogni singola emittente radiofonica e televisiva, previsti dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990, dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990 e dall'articolo 7, comma 13, della legge n. 112 del 2004.

Il comma 5 ribadisce che, con l'eccezione di quanto stabilito dal comma 1, in caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, i contributi verranno erogati agli aventi titolo in misura ridotta mediante riparto proporzionale.

La RT non analizza i commi 3, 4 e 5, sui quali non si hanno rilievi da formulare per quanto di competenza.

Capo III

Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato

Articolo 12

(Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)

Il comma 1 prevede la concessione delle agevolazioni creditizie alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2001 nella forma di contributi in conto interessi a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62. Vengono poi indicati i requisiti che devono caratterizzare i progetti finanziati per essere ammessi al contributo. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a 15 mln di euro.

Il comma 2 prevede che con Avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale siano comunicati il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa e del progetto. Le somme impegnate e a qualsiasi titolo

disimpegnate, nonché le somme erogate e poi restituite sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.

Il comma 3 puntualizza le caratteristiche tecnico-finanziarie del progetto richieste per la sua ammissione a contributo.

Il comma 4 ammette alle agevolazioni creditizie i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che vengano utilizzati soltanto per la produzione o la distribuzione di quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni creditizie.

La RT non si sofferma sull'articolo in esame.

Al riguardo, si fa presente che i contributi in esame sono già previsti a legislazione vigente e che non vi sono motivi riconducibili alla disciplina sopra descritta che possano determinare in prospettiva un incremento delle risorse appostate nel Fondo per le agevolazioni creditizie a valere sul quale sono concessi i contributi. Si rileva, tuttavia, in rapporto ad alcune norme espressamente abrogate dall'articolo 20 del presente schema di decreto, che viene soppresso l'obbligo del bollo per le domande per la concessione dei contributi in esame e che viene notevolmente ridotto e semplificato l'apparato informativo previsto a corredo delle domande stesse, il che potrebbe facilitare il finanziamento di progetti caratterizzati da maggiori criticità finanziarie.

Si rinvia, per un altro profilo, all'articolo 14.

Articolo 14
(Determinazione del contributo)

Il comma 1 stabilisce che ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50% di quelle finanziate dalle banche o dai soggetti autorizzati alla locazione finanziaria.

Il comma 2 prevede che il contributo sia pari al 50% degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con DM o, se inferiore, al tasso concordato tra le parti.

Il comma 3 dispone che l'ammissione alle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 12 avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi teoricamente erogabili, questi sono proporzionalmente ridotti per rientrare nei limiti previsti.

Il comma 4 fissa in un massimo di 2 anni il periodo di utilizzo / preammortamento per il quale viene accordato il contributo in conto interessi, ed indica la misura dello stesso in rapporto ai tassi e alla rata di ammortamento.

Il comma 5 prevede che il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale.

Il comma 6 disciplina il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente, senza alcun riferimento alle

scadenze di pagamento del canone. Le modalità di erogazione e di attualizzazione ricalcano quelle di cui al comma 5.

La RT sottolinea il vincolo rappresentato dall'ammontare delle risorse disponibili nell'emanazione degli Avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione.

Al riguardo, si rileva che la norma prevede l'erogazione del contributo in unica soluzione, modalità che rappresenta invece soltanto una possibilità secondo la vigente normativa. Tale differenza appare suscettibile di determinare maggiori deflussi di cassa, con conseguente impatto sul fabbisogno.

Articolo 15

(Comitato per le agevolazioni di credito)

Il presente articolo modifica la composizione del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 62 del 2001, ne disciplina i compiti e le modalità di funzionamento, stabilendo che esso si avvale di una segreteria nell'ambito delle risorse del dipartimento per l'editoria (comma 3), che il funzionamento del comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che ai membri del comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi di spesa.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si ricorda che già sulla base della vigente normativa è previsto che il Comitato operi a valere sulle risorse ordinariamente disponibili del dipartimento dell'editoria. Andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di riferire la clausola d'invarianza alla finanza pubblica nella sua interezza e non già al solo bilancio statale.

Capo IV

Disposizioni finali e abrogazioni

Articolo 20

(Abrogazioni)

Il presente articolo prevede l'abrogazione di una serie di disposizioni in materia di contributi all'editoria.

La RT non si sofferma sull'articolo.

Al riguardo, si osserva che eventuali effetti finanziari correlati alle abrogazioni di cui al presente articolo scaturiscono più esattamente dalla normativa complessiva introdotta con il presente schema di decreto, per cui si rinvia alle analisi svolte in relazione ai singoli articoli, analisi nelle quali si è tenuto conto di dette abrogazioni, ove finanziariamente rilevanti.

Si analizzano di seguito le abrogazioni, finanziariamente rilevanti, che non sono state oggetto di analisi - sia pur implicitamente - in rapporto ai precedenti articoli.

Viene abrogato l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 159 del 2007, che richiedeva il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 353 del 2003, in rapporto ad ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

Al riguardo, si rileva che la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri, essendo potenzialmente idonea ad aumentare il numero delle spedizioni postali a tariffa agevolata, con conseguente incremento dei rimborsi pubblici in favore di Poste Italiane s.p.a..

Articolo 21

(Norme finali)

Il comma 1 prevede, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, che le erogazioni dei contributi spettanti alle imprese editrici sono contenute nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, si rileva che lo stanziamento-limite di spesa dovrebbe correttamente essere calibrato sulla base delle esigenze finanziarie deducibili dalla legislazione sostanziale, corrispondenti ai contributi teoricamente spettanti alle imprese editrici. Pertanto, alla luce delle molteplici criticità evidenziate nella presente analisi, non sembra affatto potersi escludere un incremento delle risorse per l'editoria rispetto a quelle appostate sulla base della legislazione vigente, ovvero, nel caso di loro insufficienza rispetto alle aspettative delle imprese e conseguente riparto proporzionale fra gli aventi diritto delle risorse disponibili, il formarsi di tensioni su tale linea di finanziamento, che potrebbero anch'esse sfociare in un incremento delle risorse stanziare a partire dal successivo esercizio finanziario. Ciò al fine di sottolineare la necessità di una esatta quantificazione degli oneri, al di là del previsto contenimento degli stessi nell'ambito delle risorse stanziare, tanto più che tali risorse non sono nel *quantum* definite dallo schema di decreto in esame.

Il comma 2 stabilisce che il presente Regolamento si applichi a partire dai contributi e dalle provvidenze riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (quindi, presumibilmente, riferiti al 2011).

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>